

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ARTT. 414, 700 e 669 Quater CPC

CON ISTANZA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE

E CONTESTUALE ISTANZA PER NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Nell'interesse della **DOTT.SSA STEFANIA IAPINO** (c.f. PNISFN76C61E329R), nata il 21.03.1976 ad Ischia (NA) e residente nel Comune di Lacco Ameno (NA), in Via Trav. Luisa Nesbitt n.43, rappresentata e difesa, giusta procura da considerarsi in calce al presente ricorso, dall'**Avv. Prof. Aldo Sandulli** (c.f. SNDLDA66T02H501G; pec: aldosandulli@ordineavvocatiroma.org; fax: 06-3720585), dall'**Avv. Benedetto Cimino** (c.f. CMNBDT79R26D862S; pec: benedettocimino@ordineavvocatiroma.org) e dall'**Avv. Simona Morettini** (c.f. MRTSMN80L65H501E; pec: simonamorettini@ordineavvocatiroma.org), con i quali elettivamente domicilia presso lo Studio Legale Sandulli-Battini-Cimino in Roma, alla via Fulcieri Paulucci de' Calboli, 9;

- Ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it);

- Amministrazione Resistente

nonché, ove occorra, nei confronti di

di tutti i Dirigenti Scolastici inseriti come vincitori nella graduatoria definitiva relativa alla procedura di reclutamento riservata per l'accesso ai



ruoli della dirigenza scolastica, indetta con il D.M. n.107/2023, che sono stati assegnati con primo incarico nella Regione Lazio; per tutti i quali si chiede sin d'ora di autorizzare la notifica *ex art. 151 cpc*;

per l'accertamento

del diritto *ex art. 33, comma 5, Legge 5 febbraio 1992 n.104 della Ricorrente a scegliere, in via prioritaria, le sedi degli Istituti Scolastici disponibili nella Regione Campania o, in subordine, nella Regione Lazio, quali sedi lavorative più vicine alla residenza della mamma disabile grave, ex art. 33, comma 3, Legge n.104/1992, a cui presta assistenza; sedi disponibili sia al momento dell'assunzione, immissione in ruolo e presa di servizio quale Dirigente Scolastico in data 11 novembre 2024, ed ancora oggi parzialmente disponibili perché “vacanti” in quanto non assegnate, in reggenza o rinunciate da altri vincitori;*

e per la conseguente condanna

dell'Amministrazione Resistente, al pagamento di una somma, che potrà essere determinata in via equitativa dal Giudice, per ogni giorno di distanza dalla sede lavorativa nella Regione Campania o, in subordine, nella Regione Lazio, cui la Ricorrente avrebbe avuto diritto fin dalla data di presa di servizio dell'11 novembre 2024, in virtù dei benefici previsti per legge, ai sensi dell'art. 33, co.5, L.104/92.

IN PUNTO DI FATTO

1. La Prof.ssa Stefania Iapino ha partecipato alla procedura di reclutamento riservata per l'accesso ai ruoli della Dirigenza Scolastica, indetta con il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 8 giugno 2023 n.107 (**doc.1**), ed è risultata vincitrice, come da graduatoria generale nazionale (**doc.2**), pubblicata con Decreto n.2187 del 9.08.2024 ed in seguito rettificata con Decreto del 19.8.2024, collocandosi nella **posizione n.207**.



2. Con Avviso del 9.08.2024 (**doc.3**), il Ministero dell'Istruzione comunicava l'immediata disponibilità di n.519 posti di dirigente scolastico nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, **Lazio**, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto. Di conseguenza, tutti i vincitori, utilmente collocati nella suddetta graduatoria (ovvero quelli fino alla posizione n.519, tra cui la Ricorrente), venivano invitati ad indicare, esclusivamente tramite il portale POLIS, l'ordine di preferenza tra le suddette Regioni, ai fini dell'assegnazione ai ruoli regionali.

3. La Prof.ssa Iapino trasmetteva il proprio ordine di preferenza, indicando, non essendo disponibile la Campania, come prima **Regione il Lazio (doc.4)**, in quanto più vicina alla residenza della mamma Sig.ra Concetta Calise, con lei convivente (**doc.5**), affetta da disabilità grave ex art. 33, comma 3, Legge n.104/1992 e portatrice di invalidità al 100% a causa di plurime patologie (**doc.6**), con necessità di assistenza continua, al fine di poter essere assegnata alla sede di lavoro più vicina alla residenza della mamma disabile, in quanto unico parente in grado di prestarle assistenza (**doc.7**), sulla base del diritto di precedenza previsto dall'art. 33, co.5, L. 104/1992.

4. A fine agosto 2024, la Prof.ssa Iapino veniva informata, invece, di essere stata assegnata alla Regione Lombardia (quarta scelta, **doc.8**). L'Ufficio Scolastico Regionale invitava, quindi, la vincitrice ad effettuare la scelta delle sedi disponibili all'interno del territorio regionale, chiedendole anche di indicare la priorità ai sensi della L.104/1992. A tale richiesta, la Prof.ssa Iapino dava riscontro (**doc.9**), indicando, esclusivamente come male minore, la preferenza per le scuole elencate. Al modulo di indicazione sedi si allegava, nuovamente, la documentazione attestante il possesso dei requisiti ex art. 33 L.104/92.



5. Con pec del 26.10.2024 (**doc.10**), la Ricorrente inoltrava sia al Ministero che all'USR Lombardia una istanza per l'accertamento del diritto di precedenza nella prima scelta della sede (Lazio), allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti *ex art. 33 L.104/92*.

6. Per segnalare l'urgenza del riconoscimento dei benefici *ex art. 33, co.5, Legge 104/1992* nel suo caso specifico, la Ricorrente trasmetteva anche una diffida stragiudiziale tramite gli Scriventi Difensori (**doc.11**), allegando sempre tutta la documentazione medica a supporto della sua richiesta.

7. Con Avviso del 31.10.2024 (**doc.12**), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia pubblicava il Decreto, con il quale veniva disposta l'assegnazione della sede agli aspiranti all'immissione nel ruolo di Dirigente Scolastico, con decorrenza economica dall'11 novembre 2024, indicando anche la data di presa di servizio e le modalità operative per la stipula del contratto.

8. Senza tener conto nemmeno delle preferenze espresse all'interno del territorio regionale (cfr. doc.9), l'URS Lombardia assegnava la Dott.ssa Iapino in una sede nella Provincia di Milano, e precisamente presso l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Cesate (**doc.13**), distante 835 km dalla residenza in Via Luisa Nesbitt n.43, nel Comune di Lacco Ameno, isola di Ischia (NA), della mamma disabile da assistere (**doc.14**).

9. Seguendo le indicazioni riportate nell'Avviso ministeriale, in data 6.11.2024, la Dott.ssa Iapino si è recata a Milano ed ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro (ad oggi ancora non trasmesso in copia dalla USR Lombardia), per l'assunzione in ruolo ed il conferimento del primo incarico triennale.

10. Solamente per senso del dovere e con riserva di agire nelle sedi giurisdizionali, la Ricorrente ha preso servizio (**doc.15**), in data 11.11.2024, presso l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Cesate (MI).



11. Tale situazione sta creando un gravissimo disagio fisico, economico e soprattutto mentale alla neo-dirigente, che non potrà sostenere a lungo il pensiero e lo stress psicofisico di lavorare ogni giorno ad oltre 800 km di distanza dalla madre, gravemente disabile, invalida al 100% ed a cui solamente lei può prestare assistenza, non avendo la signora altri parenti in grado di assisterla ed essendo, pertanto, la figlia l'unica possibile referente per la L.104/92 (cfr. **doc.ti 5-7**). Si rappresenta, inoltre, che anche il padre della Ricorrente, Sig. Giovanni Iapino, presenta gravi patologie ed è già in corso la domanda per l'accertamento della sua invalidità (**doc.16**).

12. Nel contesto sopra descritto è veramente paradossale pensare che, ad oggi, risulta ancora disponibilità di sedi vacanti (in quanto non scelte, rinunciate o comunque assegnate in reggenza) per la posizione di Dirigente Scolastico sia nella Regione Campania che nel Lazio, e che consentirebbero, senza alcun minimo problema organizzativo, l'assegnazione della Ricorrente ad un istituto scolastico vicino alla residenza della mamma gravemente disabile da assistere, nel pieno rispetto della precedenza prevista dall'art.33, co.5, L.104/92.

13. Più precisamente, **alla data odierna, risultano vacanti molte sedi in Campania (cfr. elenco doc.17), in quanto assegnate in reggenza, tra cui, in particolare, tre proprio nell'Isola di Ischia:**

- i)* I.C. V. Mennella a Lacco Ameno;
- ii)* I.C.S. Anna Baldino a Barano d'Ischia;
- iii)* I.C. Don V. Avallone Forio;

distanti pochi km dall'indirizzo di residenza del familiare disabile, ai sensi dell'art.33, comma 5, L.104/92, con necessità di assistenza continua, **per le quali si richiede l'immediata assegnazione, anche in via cautelare e provvisoria, nell'ordine di preferenza sopra indicato.**



Anche nella Regione Lazio, risultano ancora vacanti sedi nella Città di Roma (**doc.ti 18 e 19**), che, seppur distanti, sarebbero state almeno raggiungibili tramite l'Alta Velocità da Napoli in tempi brevi.

14. La mancata assegnazione della Ricorrente nelle sedi sopra elencate, ovvero le sedi più vicine alla residenza del disabile da assistere, in quanto titolare della precedenza di cui all'art. 33, co. 5, della L. 104/92, e, peraltro, ancora ad oggi disponibili, è illegittima e andrà, pertanto, disapplicata per i seguenti motivi.

IN DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.33, COMMA 5, L.104/1992; DELL'ART. 601 D.LGS. 297/94– DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GERARCHIA DELLE FONTI E DEGLI ARTT. 2, 3, 29 E 32 DELLA COSTITUZIONE.

Come precisato nella parte in fatto, la Ricorrente rivendica il proprio diritto soggettivo a vedersi riconosciuta l'assegnazione del luogo di lavoro presso la sede più vicina a quella di residenza del disabile grave da assistere, in quanto titolare della precedenza di cui all'art.33, co. 5, della L.104/92.

La mancata assegnazione alle sedi della Regione Campania o comunque Lazio, sedi disponibili al momento della scelta ed ancora oggi disponibili per mancata assegnazione, determina una lesione del diritto soggettivo della Ricorrente, discendente dall'art. 33, co. 5, della L.104/92.

Secondo le indicazioni ministeriali (v. nota prot.n.0169737 del 18.10.2024, **doc.20**), i vincitori del concorso, di cui è causa, beneficiari della Legge n.104/1992 per sé o per i propri congiunti, avrebbero potuto effettuare la scelta, con diritto di precedenza, delle Istituzioni scolastiche disponibili nell'ambito della Regione di assegnazione.



In realtà, il bando del concorso (D.D.G. n.1259/2017, **doc.21**), cui rinvia il D.M. 107/2023 (**doc.1**), tocca l'argomento inerente i benefici della precedenza nella scelta di sede *ex lege* 104/1992, limitandosi ad inserire al comma 3 dell'art.15 (rubricato "*Vincitori*") la seguente dicitura: "*Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992*".

Ai sensi del suddetto art.15, co. 3, secondo la lettura che ne ha fatto il Ministero, le precedenze *ex lege* 104 non potrebbero farsi valere in sede di assegnazione alle Regioni, bensì soltanto nella successiva fase inerente all'assegnazione della sede di primo incarico all'interno della Regione già assegnata. È soltanto, quindi, in detta ultima fase relativa alla scelta della sede scolastica che il Ministero ha inteso dare applicazione alle precedenze *ex art. 33 L. 104/92*, consentendo agli aventi diritto di scegliere le sedi disponibili nella Regione già assegnata, con precedenza rispetto agli altri.

Tale interpretazione ministeriale dell'art. 15 del Bando appare irragionevole ed illogica, prima ancora che illegittima per lesione di valori e diritti costituzionali.

L'art.33 cit., difatti, prevede che il lavoratore, dipendente pubblico o privato, che assiste una persona con *handicap* in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il II grado "*ha diritto a scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede*".

Pertanto, per il personale scolastico, ciò trova anche espressa previsione nell'art. 601 D.lgs. n. 297/1994 ("*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*"), il quale stabilisce che "*1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al*



presente testo unico. 2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità".

Essendo questo il chiaro quadro normativo di riferimento, appare evidente come sia la clausola del bando di concorso di cui all'art. 15, co.3, che le suddette interpretazioni ministeriali siano affette da illegittimità/nullità, attesa la natura imperativa dell'art. 33 della L.104/92, la cui violazione da parte di disposizioni di rango inferiore comporta la nullità di queste ultime ai sensi dell'art. 1418 cc.

L'art. 33 della L.104/92 rappresenta, infatti, una disposizione di legge imperativa che non può in alcun modo essere derogata dal bando di concorso, trattandosi di norma che è espressione dello Stato sociale in favore di coloro che si occupano dell'assistenza nei confronti dei parenti disabili, ciò sul presupposto che il ruolo delle famiglie *"resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap"* (Corte Cost. 213/2016).

Quando concretamente possibile (come nel caso di specie), l'Amministrazione è tenuta, quindi, a garantire al vincitore del concorso beneficiario della Legge n.104/1992 per sé o per i propri congiunti il diritto di scelta della sede di lavoro prima di procedere alla assegnazione della Regione e non dopo.

Peraltro, come rappresentato nella parte in fatto, nel caso di specie, alla Dott.ssa Iapino il diritto di scelta non è stato riconosciuto dall'USR Lombardia nemmeno all'interno dei confini regionali, con una duplice violazione, quindi, dei benefici *ex art. 33, co.5, L.104/1992*.

Sulla tematica qui in esame, ovvero il mancato riconoscimento ai neoassunti Dirigenti Scolastici della precedenza *ex art. 33 L. 104/1992* nella scelta della prima sede di servizio, sin dall'assegnazione ai ruoli regionali, si



sono già espressi numerosi Tribunali di merito, all'esito dei giudizi aventi ad oggetto il precedente concorso terminato nel 2019 (cfr. **doc.22**):

- Ordinanza n.2304/2019 del 4.09.2019 del Tribunale di Siena, Sez. Lav.;
- Ordinanza n.49741/2019 del 25.09.2019 del Tribunale di Napoli, Sez. Lav.;
- Ordinanza n.36001/2019 del 27.09.2019 del Tribunale di Palermo, Sez. Lav.;
- Ordinanza 1.10.2019 del Tribunale di Roma, Sez. Lav.;
- Ordinanza n.17136/2019 del 15.10.2019 del Tribunale di Termine Imerese;
- Ordinanza n.1625/2019 dell'8.10.2019 del Tribunale di Grosseto, Sez. Lav.;
- Sentenza n.60/2019 del 29.10.2019 del Tribunale di Lecco, Sez. Lav.;
- Ordinanza n.2108/2019 del 29.10.2019 del Tribunale di Rovigo, Sez. Lav.;
- Ordinanza 4.11.2019 del Tribunale di Reggio Calabria, Sez. Lav.;
- Ordinanza 3661/2019 del 23.10.2019 del Tribunale di Genova, Sez. Lav.;
- Ordinanza n.6788/2019 dell'8.10.2019 del Tribunale di Bologna, Sez. Lav.;
- Ordinanza 5.12.2019 del Tribunale di Grosseto, Sez. lav.;
- Sentenza n.273/2019 del 10.12.2019 del Tribunale di Siena, Sez. Lav.;
- Ordinanza n.27759/2019 del 18.11.2019 del Trib. Santa Maria Capua Vetere;
- Ordinanza n.169/2020 del 20.01.2020 del Tribunale di Palmi, Sez. Lav.;
- Ordinanza n.339/2020 del 31.01.2020 del Tribunale di Ancona, Sez. Lav.;
- Ordinanza n.14/2020 del 24.01.2020 del Tribunale di Alessandria, Sez. Lav.;
- Ordinanza n.26/2020 del 3.01.2020 del Tribunale di Reggio Calabria, Sez. lav.;
- Decreto 4.02.2020 del Tribunale di Belluno, Sez. Lav.;
- Sentenza n.78/2020 del 5.03.2020 del Tribunale di Ancona, Sez. Lav.;
- Ordinanza n.3025/2020 del 12.03.2020 del Tribunale di Locri, Sez. Lav.;
- Ordinanza del 22.11.2021 del Tribunale di Messina, Sez. Lav.;
- Sentenza del 22.09.2022 del Tribunale di Reggio Calabria, Sez. Lav.;
- Sentenza del 2021, Corte di Appello di Napoli, Sez. Lav.;
- Sentenza n. 47/2021 del 28.01.2021, Corte di Appello di Ancona, Sez. Lav.;

La **giurisprudenza di merito**, sia in primo che in secondo grado, è stata finora, quindi, **univoca nel disapplicare l'art. 15, comma 3, del Bando di concorso, in quanto disposizione secondaria illegittima in insanabile contrasto con il diritto sancito dalla norma primaria di cui all'art. 33 della Legge n.104/1992.**

In particolare, **in tutte le suddette pronunce, il Giudice del Lavoro ha ritenuto del tutto irragionevole ed illogico non riconoscere le**



preferenze nella fase iniziale di assegnazione della Regione, limitando la tutela solo nel più ristretto ambito regionale. È evidente, infatti, che un meccanismo del genere impedisca di fatto l'attuazione del diritto di assistenza del disabile.

Per poter essere effettivamente garantito, il diritto di cui all'art. 33 della Legge 104/1992 deve, pertanto, poter essere esercitato dal vincitore del concorso necessariamente prima dell'individuazione della Regione di destinazione, rischiando in caso contrario di vanificare del tutto l'interesse del disabile e la stessa *ratio legis* della "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*", nata al solo fine di apprestare concreto aiuto alle famiglie con persone affette da *handicap*.

Ancora si osserva che la precedenza nella scelta conferita sia in sede di assegnazione del ruolo regionale sia in sede di assegnazione della sede all'interno di tale ambito, non implica affatto una duplicazione di benefici, in quanto il diritto vantato è sempre il medesimo, per tutelare il quale è necessario assicurare la scelta con precedenza in entrambe le fasi distinte, ossia assegnazione dell'ambito regionale e assegnazione all'interno di esso della singola sede di destinazione.

Né può essere ritenuto rilevante il carattere nazionale della graduatoria in esame, che, al contrario, avvalora ulteriormente l'esigenza di esercitare il diritto di cui all'art. 33 L.104/1992 prima dell'individuazione della Regione di destinazione.

L'interpretazione sostenuta dal Ministero (da ultimo, con nota prot.n.0169737 del 18.10.2024, **doc.21**) determinerebbe, quindi, un *vulnus* per il lavoratore che non potrebbe essere recuperato con l'esercizio del diritto di scelta nella fase di assegnazione della singola sede nell'ambito regionale, in quanto una volta assegnato ad una Regione molto distante dal domicilio del familiare da assistere, la scelta di una sede o dell'altra nell'ambito di tale



Regione è del tutto irrilevante per il lavoratore. Pertanto, o il diritto di precedenza viene riconosciuto in relazione ad entrambe le fasi o il diritto in oggetto rischia di essere gravemente ed inevitabilmente compromesso.

Nel caso di specie, a seguito di comunicazione, da parte della vincitrice di concorso, di richiesta di assegnazione alla Regione Campania o, in subordine, Lazio, il Ministero prima di procedere alle assegnazioni avrebbe dovuto garantire il diritto di precedenza della Ricorrente, in quanto titolare di una posizione soggettiva nella scelta della sede di lavoro più vicina al familiare da assistere *ex art. 33 comma 5, L. 104/92*.

La Suprema Corte, infatti, ha precisato che l'esercizio del diritto di scelta non è soggetto ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro in base a generiche esigenze di organizzazione aziendale, ma può cedere il passo soltanto a fronte della prova della sussistenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive che non possono essere diversamente soddisfatte (Cass. n.24015/2017; n.25379/2016). L'inciso "*ove possibile*" dunque, non può essere idoneo a far affievolire il diritto soggettivo pieno a mero interesse legittimo pretensivo di diritto privato, a fronte del quale sia riconoscibile margine di discrezionalità in capo al datore di lavoro.

In tale contesto normativo, quindi, alla Ricorrente spettava e spetta tuttora l'assegnazione alla Regione Campania o, in subordine, Lazio e, in particolare, nelle sedi degli Istituti scolastici disponibili nell'isola di Ischia (NA) o a Roma, in quanto più vicine alla residenza del disabile grave che assiste o meglio collegate.

Per tutte le suddette ragioni, sussistevano e sussistono, pertanto, le condizioni di legge e le disponibilità di posti per assecondare la richiesta della Ricorrente di essere assegnata nelle sedi di:

- i) I.C. V. Mennella a Lacco Ameno;
- ii) I.C.S. Anna Baldino a Barano d'Ischia;



iii) I.C. Don V. Avallone Forio;

distanti pochi km dall'indirizzo di residenza del familiare disabile grave, ai sensi dell'art.33, comma 5, L.104/92, con necessità di assistenza continua, **per le quali si richiede l'immediata assegnazione, anche in via cautelare e provvisoria**, nell'ordine di preferenza sopra indicato o, in subordine, ad altro Istituto disponibile nella Città di Roma, nel rispetto del diritto di scelta di sede sancito dall'art. 33, co. 5, L.104/1992.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

La Ricorrente ha esclusivo interesse alla tutela reale e, dunque, a vedersi assegnata quanto prima una delle sedi disponibili sopra indicate, al fine di poter lavorare a breve distanza dal familiare gravemente disabile.

Tuttavia, in considerazione del gravissimo disagio e soprattutto dello stress psicofisico che sta già subendo la Dott.ssa Iapino, si chiede la condanna del Ministero, al pagamento di una somma, che sarà determinata in via equitativa dal Giudice, per ogni giorno di distanza dalla sede vicina alla residenza della mamma disabile ed a cui la Ricorrente avrebbe avuto diritto fin dalla data di presa di servizio dell'11 novembre 2024, in virtù dei benefici previsti per legge, ai sensi dell'art. 33, co.5, L.104/92.

ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 700 E 669 Quater e Sexies CPC

ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

Nel caso in esame, l'attuale assegnazione della Ricorrente presso la sede scolastica in Provincia di Milano, nel Comune di Cesate, risulta controindicata e fortemente lesiva del diritto della lavoratrice e delle condizioni di salute del disabile.



Come documentato, la Dott.ssa Stefania Iapino è referente unico della mamma Sig.ra Concetta Calise, affetta da disabilità grave *ex art. 33*, comma 3, Legge n.104/1992 e portatrice di invalidità al 100% a causa di plurime patologie, con necessità di assistenza continua (cfr. **doc.ti 5-7**). Si rappresenta, inoltre, che anche il padre della Ricorrente, Sig. Giovanni Iapino, presenta gravi patologie ed è già in corso la domanda per l'accertamento della sua invalidità (**doc.16**).

La necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto all'assegnazione provvisoria nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, il diritto della Ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela del lavoratore e della sua famiglia, nonché del diritto alla salute della persona disabile.

Sussistono, pertanto, entrambi i requisiti legittimanti l'invocata tutela d'urgenza, anche *inaudita altera parte*. La tutela *ex art. 700 c.p.c.* risulta, pertanto, pienamente applicabile al caso di specie.

Avendo già ampiamente rappresentato e documentato le ragioni di fatto e di diritto comprovanti il *fumus boni iuris*, resta da chiarire il secondo elemento richiesto dall'art. 700 c.p.c., ossia il *periculum in mora*.

Innanzitutto, è necessario ricordare che, **in mancanza di una tutela cautelare favorevole, la Ricorrente sarà costretta a permanere in servizio ad oltre 800 km di distanza dal familiare disabile, per un periodo almeno pari a tre anni** (durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dall'art.29 D.Lgs. 165/2001 e dal Reg. di cui al DM n.138/2017), il che rende attuale e gravissimo il rischio di una concreta lesione di valori ed interessi costituzionalmente garantiti, come quelli appunto in materia di famiglia e di tutela delle persone affette da *handicap*.



Oltretutto, in mancanza di un provvedimento di accoglimento delle sue ragioni e tenuto conto del tempo necessario per gli spostamenti, verrebbe peraltro seriamente compromesso anche il diritto della Ricorrente alla piena fruizione e valorizzazione dei tre giorni di permessi al mese, previsti sempre dalla Legge 104/1992 (doc.23).

In ogni caso, nel caso di specie, non sussistono né sono dimostrabili ragioni oggettive contrarie a quelle della Dott.ssa Iapino, che rendano prevalente l'interesse organizzativo della P.A. ad assegnare la Ricorrente presso la sede dell'Istituto Comprensivo di Cesate (MI).

Inoltre, le sedi in Campania o nel Lazio, ad oggi ancora vacanti verranno attribuite, sulla base del *modus operandi* del Ministero, mediante scorrimento della graduatoria e, quindi, a soggetti collocati in posizione inferiore rispetto alla Ricorrente, con grave ed irreparabile lesione del principio meritocratico e del diritto soggettivo riconosciuto dalla Legge 104/1992.

Di conseguenza, in mancanza di un provvedimento cautelare, emesso anche *inaudita altera parte*, i posti da Dirigente Scolastico ambiti dalla Ricorrente, in quanto vicini al disabile grave da assistere, verranno ad essere assegnati a terzi e, qualora ciò accadesse, si consoliderebbero posizione illegittime la cui rivalutazione *ex post* potrebbe essere foriera di gravi ed ingenti danni in capo anche all'Amministrazione stessa.

Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, in un caso analogo (cfr. Trib. Messina, Ord. 22 ottobre 2020, RG n.2941/2020) “*non può assumere rilevanza la circostanza per cui le sedi si siano eventualmente rese disponibili successivamente alla scelta della ricorrente in quanto l'Amministrazione avrebbe dovuto, nel rispetto del principio meritocratico e trattandosi di lavoratori assunti in virtù della stessa procedura concorsuale e con la stessa decorrenza giuridica, procedere in ogni caso*



alla riassegnazione delle sedi rese disponibili successivamente ai candidati collocati in graduatoria in posizione superiore, e solo in seguito procedere all'assegnazione delle sedi ai candidati chiamati alla scelta in data posteriore poiché collocati in posizione più bassa in graduatoria".

Da qui la richiesta, in via cautelare, al Giudice di voler adottare un provvedimento d'urgenza, anche inaudita altera parte, che consenta alla Ricorrente di essere assegnata immediatamente, anche in via provvisoria, presso uno degli Istituti sopra indicati ad oggi ancora disponibili, in Campania o, in subordine, nel Lazio, in forza della precedenza di cui all'art. 33, co. 5, della L. 104/92 e della sua posizione in graduatoria.

La Ricorrente ha un diritto soggettivo pieno ex art. 33 L. 104/92 di prestare servizio in una sede più vicina al domicilio della persona disabile da assistere, risultando pacifico e documentalmente provato che la mamma ha uno *status* di handicap grave, ai sensi dell'art. 3 co. 3, L. 104/92 e che la figlia è l'unico suo familiare di riferimento, in grado di prestarle assistenza (cfr. **doc.ti 5-7, 16 e 23**).

Peraltro, la misura cautelare richiesta è persino la più idonea anche per l'interesse del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali, giacché la concessione di tale misura cautelare, prima che le sedi ancora disponibili (cfr. **doc.ti 17-19**) vengano assegnate *aliunde*, potrà impedire che vengano a crearsi postumi stravolgimenti impossibili da prevedere e che ingenererebbero un inutile contenzioso.

Al contrario, anche nell'ottica di una meditata ponderazione degli interessi in causa, nessun danno potrebbe derivare all'Amministrazione Resistente dalla concessione – nei termini sopra indicati – dell'invocata misura cautelare, atteso che Parte ricorrente potrà assumere servizio presso la sede ambita senza ulteriori oneri in capo al Ministero.



Nel caso di specie, inoltre, il danno è più che imminente, in quanto si sta già producendo dall'11 novembre 2024 e questo risulta già di per sé sufficiente a giustificare il ricorso alla cautela. Come noto, infatti, l'imminenza del pregiudizio legittima la tutela cautelare non solo quando un pregiudizio sta per verificarsi, ma a maggior ragione nell'ipotesi in cui stia già espletando i suoi effetti, perché potrebbe provocare pregiudizi ulteriori o ampliare quelli che già ci sono stati.

Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il *periculum in mora* sia ravvisabile nel pregiudizio che la Dott.ssa Iapino sta di fatto già subendo.

Non è tutto: il pregiudizio prodotto e che continua a prodursi in danno della Ricorrente è altresì irreparabile. Difatti, anche a fronte di una pronuncia di merito di accoglimento, la Dott.ssa Iapino non potrebbe mai più recuperare i momenti persi con la mamma disabile. Occorre, inoltre, considerare che l'assegnazione ad una sede di lavoro distante oltre 800 km dal disabile da assistere, le sta impedendo di fatto di garantire alla mamma una adeguata assistenza e soprattutto non le consente di intervenire prontamente in caso di bisogno.

In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato dalla Ricorrente che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione e di cui si chiede, in questa sede, tutela in via d'urgenza.

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI (ex art. 151 cpc)

Nel caso in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse sussistere il litisconsorzio necessario, stante l'elevato numero degli eventuali controinteressati e della difficoltà di provvedere alla notifica del presente



ricorso, si formula espressa istanza, affinché il Giudice voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto voglia autorizzare la notificazione, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Peraltro, oltre che per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare i loro relativi indirizzi, la notifica nelle forme tradizionali determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare.

Sulla base di tutto quanto sinora esposto in fatto ed in diritto, nell'interesse della Ricorrente **Dott.ssa Stefania Iapino**, *ut supra* rappresentata e difesa,

SI CHIEDE

che Codesto On.le Tribunale adito, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, previa fissazione dell'udienza e del termine per la notifica; autorizzata, ove occorra, la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero, in accoglimento del ricorso, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. IN VIA CAUTELARE ED URGENTE, *inaudita altera parte*, o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del



fumus boni iuris e del *periculum in mora*, ai sensi dell'art. 33, co.5, della L. 104/1992, nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 29 e 32 Cost:

1.1. disporre la immediata sospensione e disapplicazione dei provvedimenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito di assegnazione della Ricorrente ai ruoli dell'USR per la Lombardia, del Decreto e della Tabella di assegnazione della Ricorrente nella sede della Provincia di Milano, e precisamente presso l'Istituto Comprensivo di Cesate (MI) a decorrere dall'11 novembre 2024, nonché del conseguente provvedimento di conferimento del primo incarico e della presa di servizio, posti in essere in attuazione dell'art.15 del Bando di concorso (D.D.G. n.1259/2017) e/o delle altre disposizioni di settore, nonché, infine, di ogni altro atto o determinazione conseguenti e/o correlativi, posti in essere, per tutte le motivazioni esposte nel presente ricorso;

1.2. conseguentemente e per l'effetto, **disporre l'immediata assegnazione** della Ricorrente, **anche in via provvisoria,** presso l'Istituto Scolastico di

i) I.C. V. Mennella a Lacco Ameno;

ii) I.C.S. Anna Baldino a Barano d'Ischia;

iii) I.C. Don V. Avallone Forio;

o, in subordine, presso altra sede scolastica disponibile in Campania e vicina alla residenza del disabile, nel rispetto del diritto di scelta di sede sancito dall'art. 33, co. 5, L.104/1992;

o, in ulteriore subordine, presso altra sede scolastica disponibile nella Città di Roma o nel Lazio, meglio collegata alla residenza del disabile, nel rispetto del diritto di scelta di sede sancito dall'art. 33, co. 5, L.104/1992;

1.3. in ulteriore subordine, adottare comunque, ai sensi degli artt. 700 e 669 sexies, cpc, viste le ragioni di estrema urgenza rappresentate e documentate nel ricorso, i provvedimenti ritenuti opportuni e più idonei, al



fine di non pregiudicare il livello di assistenza prestata dalla Ricorrente al familiare disabile;

2. NEL MERITO

2.1. previa disapplicazione di tutti gli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti, per tutte le motivazioni esposte nel presente ricorso;

2.2. accertare e dichiarare che la Dott.ssa Stefania Iapino è referente unico ed unico familiare che assiste la madre disabile in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge 104/92;

2.3. *per l'effetto*, accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente ad esercitare la precedenza *ex art. 33, co.5, L. 104/1992* nella scelta della prima sede di servizio, sin dall'assegnazione ai ruoli regionali, e, quindi, ad essere assegnato ad una delle sedi della Regione Campania o comunque Lazio;

2.4. *per l'effetto*, accertare e dichiarare illegittimo e/o annullare il provvedimento del Ministero di assegnazione della Ricorrente al ruolo dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia; del Decreto e della Tabella di assegnazione della Ricorrente nella sede della Provincia di Milano, e precisamente presso l'Istituto Comprensivo di Cesate (MI), a decorrere dall'11 novembre 2024, nonché del conseguente provvedimento di conferimento del primo incarico e della presa di servizio, posti in essere in attuazione dell'art.15 del Bando di concorso (D.D.G. n.1259/2017) e/o delle altre disposizioni di settore;

2.5. *per l'effetto*, condannare ed ordinare al Ministero di procedere alla immediata e definitiva assegnazione della Ricorrente nel ruolo dirigenziale della Regione Campania, in una delle sedi disponibili, anche se affidata in reggenza, ad Ischia (NA) o comunque vicina alla residenza della madre disabile in situazione di gravità *ex art. 33, comma 3, della L.104/1992* al fine



di poterla assistere, con decorrenza fin da questo a.s. 2024/2025, laddove possibile, sulla base del seguente ordine di preferenza:

- i) I.C. V. Mennella a Lacco Ameno;
- ii) I.C.S. Anna Baldino a Barano d'Ischia;
- iii) I.C. Don V. Avallone Forio;

o, in subordine, presso altra sede scolastica disponibile in Campania e vicina alla residenza del disabile, nel rispetto del diritto di scelta di sede sancito dall'art. 33, co. 5, L.104/1992;

o, in ulteriore subordine, presso altra sede scolastica disponibile nella Città di Roma o nel Lazio, meglio collegata alla residenza del disabile, nel rispetto del diritto di scelta di sede sancito dall'art. 33, co. 5, L.104/1992;

2.6. condannare il Ministero al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Ricorrente, da valutarsi in via equitativa dall'On.le Tribunale adito.

Con vittoria delle spese di lite e competenze del presente giudizio.

In via istruttoria:

- si depositano tutti i documenti richiamati in narrativa, come da separato indice;

- si chiede che il Tribunale adito, nella persona del Giudice del lavoro, voglia ordinare, ai sensi degli artt. 210 e 421 cpc, l'acquisizione di tutta la documentazione afferente i Dirigenti Scolastici in servizio presso gli Istituti Scolastici presenti in Campania e nel Lazio, per l'anno scolastico 2024/2025 e di tutte le eventuali certificazioni prodotte attestanti la natura della precedenza richiesta in relazione a coloro che occupano una posizione antecedente rispetto al Ricorrente, nonché di tutti i provvedimenti relativi ai conferimenti di incarico da Dirigente Scolastico effettuati per le Regioni di



Campania e Lazio a.s. 2024/2025, con espressa indicazione delle rinunce formalizzate, delle reggenze assegnate e dei posti da DS ancora disponibili.

Ai sensi di legge, si dichiara che la presente controversia di lavoro è di valore indeterminabile e che, pertanto, il C.U. dovuto è di € 259,00.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Roma, 5 dicembre 2024.

Avv. Prof. Aldo Sandulli

Avv. Benedetto Cimino

Avv. Simona Morettini

